23-NOV-2026
da pag. 20 / foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Un vademecum per il controllo e la valorizzazione delle merci, in vista della fine dell'anno

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

L'inventario entra nella fase clou Al via la conta fisica dei beni

Pagina a cura
DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Si entra nel vivo della fase cruciale di fine anno e la corretta pianificazione dell'inventario risulta indispensabile. La verifica fisica dei beni giacenti costituisce, infatti, una fase essenziale del processo di inventariazione, funzionale sia al controllo delle consistenze sia alla corretta valorizzazione delle merci. Una volta accertate le quantità effettivamente presenti, sarà necessario attribuire a ciascuna categoria di beni il corretto valore di iscrizione in bilancio, nel rispetto delle disposizioni codicistiche e dei principi contabili. Secondo lo standard setter, i beni vengono caricati alla data in cui avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi al bene acquisito, generalmente coincidente con il trasferimento del titolo di proprietà normalmente fissato alla data di spedizione o di consegna, per i beni mobili, ovvero alla data della stipulazione del contratto di compravendita, per gli immobili. Ciò detto, in applicazione dei criteri dettati dall'Oic 13, rientrano tra le rimanenze di magazzino, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) i beni detenuti presso stabilimenti e magazzini dell'impresa, con esclusione delle merci di proprietà di terzi ricevute in visione, prova, lavorazione, deposito o ad altro titolo; b) i beni di proprietà dell'impresa detenuti presso terzi in conto deposito, conto lavorazione, conto prova o analoghe fattispecie; c) materiali, merci e prodotti acquistati ma non ancora materialmente pervenuti, purché, in base alle condizioni contrattuali, siano già stati trasferiti all'acquirente i rischi e i benefici connessi al bene (per esempio, in presenza di clausole che prevedano il trasferimento presso lo stabilimento o il magazzino del fornitore). In tale ambito, un aspetto spesso poco valutato concerne l'incidenza dell'utilizzo degli "Incoterms" negli scambi internazionali. Tali clausole contrattuali disciplinano la ripartizione degli obblighi tra venditore e compratore individuando il momento di trasferimento dei rischi e la distribuzione dei costi di trasporto e consegna. La corretta interpretazione degli Incoterms risulta, pertanto, essenziale ai fini della determinazione delle rimanenze di fine esercizio e della corretta imputazione dei beni in viaggio. Oltre alla conta fisica di prodotti finiti, materie prime, semilavorati e accessori, occorrerà procedere all'individuazione e quantificazione dei lavori in corso di esecuzione, sia infrannuali sia ultrannuali. Sul punto, il riferimento è all'Oic 23, che disciplina i lavori in corso su ordinazione (commesse). L'articolo 2424 del codice civile prevede che tali lavori siano iscritti nell'attivo patrimoniale, tra le rimanenze, alla voce C.I.3 "Lavori in corso su ordinazione". I crediti derivanti da fatture emesse a titolo di anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti definitivamente sono, invece, iscritti nell'attivo circolante, alla voce C.II.1 "Crediti verso clienti". In contropartita, gli anticipi e gli acconti ricevuti sono rilevati tra le passività alla voce D.6 "Acconti". Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo nella voce A.1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni". Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A.1 della classe "Valore della produzione", mentre la variazione dei lavori in corso su ordinazione, pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio, viene rilevata alla voce A.3 della stessa classe. L'articolo 2426, comma 1, n. 11, del codice civile dispone, poi, che i lavori in corso su ordinazione possano essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. In considerazione del fatto che, fin dall'inizio dell'attività, il bene o il servizio oggetto della commessa è stato commissionato dal cliente e che il relativo corrispettivo è stabilito contrattualmente, la norma civilistica consente di imputare il risultato economico della commessa agli esercizi nei quali i lavori vengono eseguiti, applicando il metodo della percentuale di completamento. Tuttavia, l'Oic 23 prevede che tale criterio possa essere adottato esclusivamente in presenza di specifiche condizioni. In assenza di tali presupposti, il metodo della percentuale di completamento non è applicabile, dovendosi ricorrere al criterio della commessa completata. Per le commesse di durata inferiore a 12 mesi, invece, è possibile adottare alternativamente sia il metodo della percentuale di completamento sia il criterio della commessa completata.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1619



ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Attenzione alle rimanenze per le imprese in contabilità semplificata

Alert fiscale sulle rimanenze nel caso di passaggio contabile. Una casistica frequente riguarda appunto le imprese che adottano la contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del dpr 600/1973 (dal 2027, articolo 23 del Testo Unico sugli adempimenti e sull'accertamento fiscale, ossia il dlgs 141/2026), e decidono di passare al regime ordinario. In generale, per le imprese in contabilità semplificata, le rimanenze finali non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito, poiché, in applicazione del criterio di cassa, i costi di acquisto delle merci sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento. Resta fermo l'obbligo di indicare annualmente il valore delle rimanenze nei registri previsti dalla normativa. Pertanto, in caso di passaggio alla contabilità ordinaria, le merci in rimanenza il cui costo è stato già sostenuto e, quindi, dedotto nel corso di applicazione delle regole del regime semplificato non assumono rilevanza in termini di esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime (circolare 11/E/2017, par. 4.2). A tal fine, occorre predisporre un prospetto iniziale delle attività e passività esistenti al 1° gennaio dell'anno di passaggio alla contabilità ordinaria, non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura. Per il magazzino, è necessario evidenziare l'eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. La circolare n. 11/E/2017 precisa che, per determinare il costo medio delle esistenze iniziali, occorre considerare tutti gli acquisti dell'ultimo anno relativi alla singola categoria omogenea, e non solo quelli non pagati. Il valore fiscalmente riconosciuto va, invece, riferito alle sole merci in giacenza per le quali il pagamento non è intervenuto. La gestione, lo si ricorda, varia in funzione delle modalità di tenuta della contabilità semplificata. Occorre distinguere tra: registri cronologici degli incassi e dei pagamenti; registri Iva integrati con le annotazioni di incassi e pagamenti; soli registri Iva, senza annotazioni, con applicazione della presunzione di cui all'articolo 18, comma 5 del dpr 600/1973. Pertanto, un'impresa che adotta la contabilità semplificata nel 2026 e passa a quella ordinaria dal 2027 deve verificare le fatture di acquisto e le relative rimanenze. In particolare, chi ha utilizzato nel 2026 la contabilità semplificata per cassa e, conseguentemente, uno dei citati metodi di contabilizzazione, ove nel 2027 decida di passare alla contabilità ordinaria, può dedurre il costo sostenuto nell'anno 2027 se la fattura non è stata registrata nel 2026 oppure può rilevare le merci acquistate nel prospetto delle attività e passività tra le esistenze iniziali. Nel passaggio all'ordinario, dal 2027, il trattamento dei costi segue le regole della competenza e non più quelle della cassa. Occorre quindi, coordinare le poste iniziali e le successive rilevazioni evitando duplicazioni di deduzione. Infine, le imprese che continuano ad adottare la contabilità semplificata devono indicare annualmente nel registro degli acquisti il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con un grado di analiticità adeguato all'attività esercitata. L'eventuale carenza può determinare la contestazione di inattendibilità della contabilità, come confermato dalla Cassazione ordinanze n. 4846/2022 e n. 1861/2025.

© Riproduzione riservata

Le indicazioni puntuali

Commesse ultrannuali per il fisco	Le commesse ultrannuali sono generalmente valutate sulla base dei corrispettivi maturati. Tuttavia, le imprese che redigono il bilancio adottando il criterio della "commessa completata", con iscrizione delle opere in corso al costo e imputazione dei relativi ricavi all'esercizio di ultimazione dei lavori, applicano il medesimo criterio anche ai fini fiscali. In tal caso, la tassazione del margine derivante dalla commessa è rinviata al periodo d'imposta in cui l'opera risulta completata
Imprese semplificate e passaggio alla contabilità ordinaria	Nel passaggio al regime di contabilità ordinaria, le rimanenze di merci, materie prime, semilavorati e prodotti il cui costo è già stato sostenuto e dedotto durante il periodo di applicazione della contabilità semplificata non assumono rilevanza quali esistenze iniziali del nuovo regime
Informativa in nota integrativa	Il costo dei beni fungibili può essere determinato mediante il metodo del costo medio ponderato, del Fifo o del Lifo. Qualora il valore delle rimanenze determinato mediante tali criteri differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla data di chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata in nota integrativa, distintamente per categorie di beni

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1619